

Penale Ord. Sez. 1 Num. 18884 Anno 2020

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: LIUNI TERESA

Data Udiienza: 17/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CALVO ANTHONY, nato a NOTO (SR) il 16/7/1994

avverso l'ordinanza del 18/21/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto che il ricorso sia qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen. e, per l'effetto, sia disposta la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Catania in funzione di giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 18/12/2019 la Corte di appello di Catania ha respinto l'istanza di Anthony Calvo diretta alla revoca della custodia in carcere o alla sostituzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari.

1.1 Il Calvo è stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione con sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa per il tentato omicidio di Francesco Munafò, e per il porto illegale di una pistola cal. 9, fatti commessi in Avola l'11/7/2018. La sentenza di primo grado è stata appellata dall'imputato.

1.2 Nell'impugnata ordinanza si è affermata la persistenza delle esigenze cautelari, non essendo emersi nuovi elementi di valutazione che inducano ad apprezzare un affievolimento delle medesime, al cospetto dell'assoluta gravità del fatto e del rischio di reiterazione concreto ed attuale, che confermano come unica misura adeguata quella massima in corso di esecuzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G. Alvise Troja, deducendo come unico motivo di impugnazione il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che la motivazione dell'ordinanza sia informata a stereotipi privi di sostanza, non avendo illustrato – a fronte di articolate argomentazioni difensive – le ragioni di rigetto dell'istanza cautelare.

Invero, il richiamo alla "assoluta gravità del fatto, in relazione alle allarmanti modalità di commissione" è contrario alla previsione normativa che vieta di affermare l'esistenza di esigenze cautelari esclusivamente in ragione del titolo di reato per cui si procede; inoltre non si sono indicate le specifiche ragioni per cui si è ritenuta inidonea nel caso concreto l'invocata misura degli arresti domiciliari monitorati dall'uso del braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale, dr.ssa Giuseppina Casella, ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen. e, per l'effetto, sia disposta la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Catania in funzione di giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali.

4. Il ricorso è intempestivo, in quanto avverso l'ordinanza impugnata l'unico rimedio esperibile è quello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., cioè l'appello al Tribunale, e soltanto la decisione di tale organo sarà eventualmente ricorribile per cassazione. Invero, a tenore della giurisprudenza di questa Corte, "avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310,



a copia ex art. 23
n. 8-8-95 n. 552
R 2 GIU. 2020

cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo *status libertatis* non altrimenti impugnabili" (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418).

Ne consegue la necessità di qualificare l'impugnazione nei termini sopra indicati e di trasmettere gli atti al competente Tribunale per l'esame dell'appello cautelare.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il giorno 17 giugno 2020